

Codice A16170

D.D. 17 marzo 2015, n. 81

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico - codice univoco NO-P-01523 - ubicato in localita' Boschetto, nel Comune di Agrate Conturbia (NO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Agrate Conturbia (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 18 novembre 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico – codice univoco NO-P-01523 – ubicato in località *Boschetto* nella particella catastale n. 191 del foglio di mappa n. 15 censito al C.T. del medesimo Comune di Agrate Conturbia.

Il pozzo di cui sopra, profondo 229,00 metri, è completato esclusivamente in un sistema acquifero profondo con grado di vulnerabilità trascurabile; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 poiché filtra unicamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, tra -95,00 e -104,50 metri, tra -136,50 e -140,00 metri, tra -150,00 e -180,00 metri, tra -190,00 e -200,50 metri e tra -214,00 e -223,00 metri.

La captazione è inserita in un'area caratterizzata prevalentemente dalla presenza di prati incolti o a sfalcio, da zone boscate e da aree agricole coltivate; la testa del pozzo, collocata a circa 30 cm al di fuori del piano-campagna, è inserita in una cabina in muratura con dimensioni in pianta di 2,50x1,50 metri e dell'altezza di 2,90 metri.

La proposta di definizione è stata formulata in funzione di una portata pari a 15,00 l/s e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità trascurabile dell'acquifero captato dal pozzo; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*TAV. 8 – Aree di salvaguardia Pozzo Agrate – Scala 1:1.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Agrate Conturbia (NO) e di Borgo Ticino (NO) che l'hanno approvata, rispettivamente, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 31 del 13 maggio 2014 e n. 94 del 17 giugno 2014.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, con nota del 3 giugno 2009, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno della zona di tutela assoluta, ed in particolare che si provveda alla sistemazione di tale zona, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, in modo da proteggerla adeguatamente – tramite idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche – da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità e

l'efficienza delle relative opere; all'interno della stessa zona non si dovranno svolgere attività che non siano direttamente necessarie al pozzo ed al suo funzionamento.

L'Azienda Sanitaria Locale di Novara – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Borgomanero – con la nota del 3 luglio 2009 ha evidenziato che – dall'esame della documentazione agli atti – l'acqua prelevata dal pozzo risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

Nella medesima nota, anche l'ASL ha sottolineato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare che:

- si provveda alla sistemazione della zona di tutela assoluta del pozzo in modo da proteggerla adeguatamente da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- l'eventuale utilizzo di concimi chimici fertilizzanti e/o antiparassitari sia subordinato a quanto indica nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione "agricola" ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, ha evidenziato una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 4) e costituisce il riferimento tecnico sulla cui base i titolari d'uso delle particelle interessate dovranno effettuare la prescritta comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica dei medesimi terreni.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo acquedottistico – codice univoco NO-P-01523 – ubicato in località *Boschetto*, nel Comune di Agrate Conturbia (NO) è riconosciuto alla Società Acqua Novara VCO S.p.A. – nella sua qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee approvato con la determinazione della Provincia di Novara n. 667/2013 del 4 marzo 2013 (portata massima 30,00 l/s, portata media 15,00 l/s, volume annuo prelevabile pari a 300.000 metri cubi).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, in data 18 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è stata utilizzata una portata pari a 15,00 l/s, così come riportato nello studio idrogeologico;

ritenuto che il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo relativo alla captazione acquedottistica – codice univoco NO-P-01523 – ubicato in località *Boschetto*, nel Comune di Agrate Conturbia (NO), dovrà essere rettificato dalla Provincia di Novara riportando come portata massima estraibile 15,00 l/s, ovvero la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

accertato che il pozzo acquedottistico – codice univoco NO-P-01523 – ubicato in località *Boschetto*, nel Comune di Agrate Conturbia (NO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, in data 25 marzo 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e impermeabilizzata in modo da proteggerla adeguatamente – tramite idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche – da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie, al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area stessa;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nella proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata documentazione trasmessa che, tra l'altro dovrà essere presentato, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Novara dai detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Novara del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge, in particolare secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 667/2013, in data 4 marzo 2013, con la quale la Provincia di Novara ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee con il quale riconosce alla Società Acqua Novara VCO S.p.A. – nella sua qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Agrate Conturbia – il diritto d'uso delle acque prelevate dal

pozzo acquedottistico – codice univoco NO-P-01523 – ubicato in località *Boschetto*, nel medesimo Comune di Agrate Conturbia (portata massima 30,00 l/s, portata media 15,00 l/s, volume annuo prelevabile pari a 300.000 metri cubi);

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, in data 3 giugno 2009 – prot. n. 59667/SC11;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Novara – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Borgomanero, in data 3 luglio 2009 – prot. SIAN/B n. 27075;

vista la deliberazione della Giunta Comunale di Agrate Conturbia (NO) n. 31 del 13 maggio 2014, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la deliberazione della Giunta Comunale di Borgo Ticino (NO) n. 94 del 17 giugno 2014, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, in data 18 novembre 2014 – prot. n. 951/2014, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*"

DETERMINA

a) L'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico – codice univoco NO-P-01523 – ubicato in località *Boschetto*, nel Comune di Agrate Conturbia (NO), è definita come risulta nell'elaborato "*TAV. 8 – Aree di salvaguardia Pozzo Agrate – Scala 1:1.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 15,00 l/s.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nella proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia, agli atti con la documentazione trasmessa. A tale scopo, i titolari d'uso delle particelle interessate dovranno inviare apposita comunicazione alla Provincia di Novara ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici.

E' inoltre vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Agrate Conturbia – Acqua Novara VCO S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e impermeabilizzata in modo da proteggerla adeguatamente – tramite idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche – da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative

opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Acqua Novara VCO S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area stessa.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Agrate Conturbia – Acqua Novara VCO S.p.A. – per la tutela del punto di presa; la stessa amministrazione provinciale dovrà inoltre provvedere a rettificare il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo relativo alla captazione in oggetto riportando come portata massima estraibile 15,00 l/s, ovvero la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Agrate Conturbia e di Borgo Ticino affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente
Graziano Volpe